

**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**1' AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI**  
**ASTA TELEMATICA ASINCRONA PURA**  
**RGE n. 59/2021**  
**LOTTO 1**

L' Avvocato Kristel Torri

rende noto

1 - che nella esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Rimini RGE n. 59/2021 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto con ordinanza in data 29.9.2023 ai sensi dell'art. 569 c.p.c. la vendita ed ha delegato il suddetto professionista ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. (nel seguito "professionista delegato");

2 - che i beni immobili oggetto di vendita sono descritti nella relazione e integrazione redatta dal perito estimatore Geom. Alberto Vandelli depositata agli atti della procedura e qui di seguito riportati;

3 - che il "**Custode**" è lo stesso professionista delegato i cui recapiti (indirizzo e telefono) sono in calce indicati;

4 - che la presente vendita sarà tenuta con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e del relativo Regolamento adottato con D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015 e dalle istruzioni del Giudice dell'Esecuzioni stabilite nell'ordinanza di delega;

5 - che "**Gestore della Vendita Telematica**" è "EDICOM SRL." tramite il sito [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it);

6 - che "**Referente**" della presente Vendita Telematica è lo stesso "professionista delegato";

7 - che la pubblicità in funzione della vendita prevista ex art. 490 c.p.c. sarà effettuata nel modo seguente:

A. Pubblicazione del presente avviso di vendita e dell'ordinanza sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

B. Pubblicazione del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);

C. Pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. sui siti Internet Casa.it, Idealista.it e Bakeca.it, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, nonché link ovvero indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;

8 - che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il seguente recapito: Corso d'Augusto 100 - RIMINI, Tel. 0541.27396 , [kristeltorri@libero.it](mailto:kristeltorri@libero.it);

9 - che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, potranno essere assunte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Rimini da parte di chiunque vi abbia interesse;

10 - che le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche;

e pertanto

dà pubblico avviso di vendita con modalità telematiche  
dei seguenti diritti immobiliari

### **DESCRIZIONE**

#### **LOTTO 1:**

Piena proprietà di porzione di fabbricato ad uso abitazione sito in Riccione (RN), Via Flaminia n.175 (catastralmente n. 173). L'immobile è parte di un agglomerato edilizio di origine prebellica, con accesso ad uso pubblico su aree private in comune con altre proprietà sulla via Flaminia; esso si sviluppa su due piani fuori terra oltre a un piccolo vano sottotetto accessibile da botola privo di rilevanza catastale ed edilizia, è altresì presente un cortile sul retro accessibile da via Vigevano. Più precisamente l'appartamento è costituito da soggiorno, cucina, camera al piano terra, scala a vista di collegamento al piano primo ove è presente un disimpegno, un bagno e due camere da letto, il tutto sviluppa 105,88 mq circa di superficie commerciale, **sono altresì presenti locali abusivi da demolire quali bagno, loggia e porzione di camera che dovrà essere ricondotta a portico al piano terra e due balconi al piano primo.**

Si precisa che nella determinazione della superficie commerciale non sono state considerate le superfici abusive.

Identificato in catasto fabbricati del suindicato Comune come segue:

- **Foglio 2 (due), mappale 374, (trecentosettantaquattro) subalterno 2 (due)**, Z. C. 2, categoria A/4, classe 1, superficie catastale totale: 84 mq - escluse aree scoperte: 80 mq, consistenza 5,5 vani, piano T-1, rendita: €. 218,72.

Coerenze: Via Flaminia, mappali 9-373, salvo diversi.

- Foglio 2 (due), mappale 374, (trecentosettantaquattro) subalterno 3 (tre), Z. C. 2, categoria C/6, P. T. , Cl. 1, consistenza 12 mq., superficie catastale 12, R.C. 57,02;

**N.B. L'unità immobiliare sopra identificata con il subalterno 3 "garage" non è presente sul posto a seguito di avvenuta demolizione come meglio indicato *infra*.**

Quanto sopra descritto è altresì identificato al Catasto terreni come segue:

**foglio 2 (due), mappale 374 (trecentosettantaquattro)**, qualità ente urbano, superficie catastale 263 mq.

Coerenze: Via Flaminia, mappali 9-373, salvo diversi

Nell'oggetto è compresa la relativa quota di comproprietà sulle parti dell'edificio comuni per legge e per destinazione, nonché sull'annessa area coperta e scoperta.

Si rimanda alla perizia e sua integrazione per una più dettagliata descrizione.

Dalla relazione peritale risultano le informazioni, ove disponibili, sull'importo annuo delle spese ordinarie di gestione o di manutenzione degli immobili sopra descritti.

Gli immobili suddetti e come meglio descritti nella perizia di stima, si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a titolo di vendita forzata ai sensi degli articoli 2919 e seguenti del codice civile, chiarendosi in particolare che ai sensi dell'articolo 2922 c.c. nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa e la vendita stessa non può essere impugnata per causa di lesione. Inoltre si precisa che quanto dichiarato dal C.T.U. nella perizia di stima suddetta non è oggetto di garanzia contrattuale, in particolare in merito alla regolarità urbanistica (agli oneri per eventuali sanatorie), allo stato di fatto, ai gravami non cancellabili ed alle spese condominiali.

Gli immobili saranno trasferiti con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura e con le eventuali quote di comproprietà sui beni comuni se e come ad essi spettanti.

Lo stato di fatto dei luoghi, così come documentato dalle fotografie pubblicate, potrebbe subire modifiche e/o deterioramenti dalla data di redazione della perizia alla data dell'effettivo trasferimento.

### **URBANISTICA**

Edificio di costruzione originaria prebellica (planimetria catastale di impianto del

1942).

\_ P.E. n. 173/75 Concessione Edilizia 26/02/1977, prot. Gen. 8772 in ditta .....OMISSISS.....Cesare, per lavori di sistemazione interna e rifacimento copertura e terrazzo.

\_Sanatoria di Opere Edilizie Abusive Prot. Spec. 5354 del 11/09/2003 – Condono edilizio Legge 28/02/1985 n. 47, in ditta Omissis

\_P.E. n. 1/2004 Permesso di Costruire n. 1/2004 del 23/02/2004 in ditta .....OMISSISS.....

\_P.E. n. 571/07 Denuncia di Inizio Attività in variante al P.C. 1/2004 depositata in data 30/10/2007 con protocollo n. 39193 in ditta .....OMISSISS.....

Assente agibilità.

Nel Regolamento Urbanistico Edilizio vigente in forza di delibera di C.C. n.57 del 11/08/2008, l'immobile è identificato nella zona Acr5-Art. 4.2.1 comma 1 lett. E – Zone residenziali, miste e terziarie, in corso di attuazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati.

### **Conformità urbanistica edilizia :**

A seguito del sopralluogo effettuato dal perito

Da verifica documentale effettuata presso l'Ufficio Archivio del Comune di Riccione, in relazione alla situazione di fatto rilevata nel sopralluogo del 23/11/2021 e dalle informazioni avute dall'Arch. Schiano del Comune di Riccione in sede di appuntamento telefonico del 20/01/2022, si sono riscontrate delle difformità che dovranno essere oggetto di demolizione e/o messa in pristino in quanto, alla stato normativo attuale, non sono sanabili; diversamente l'aggiudicatario potrà valutare con i propri tecnici l'eventualità di richiedere il sanzionamento delle opere realizzate abusivamente qualora vi fossero problematiche di natura strutturale derivanti dall'eventuale demolizione, aspetti che dovranno essere dimostrati e portati al vaglio dell'Ufficio Edilizia del Comune

Le difformità rilevate vengono elencate di seguito e sono evidenziate nell'elaborato grafico dello stato di fatto (Allegato 5):

- ampliamento del fabbricato sul retro al piano terra (loggia e bagno);
- trasformazione di portico in porzione di camera al piano terra;
- errato posizionamento della recinzione a delimitazione dalla strada di uso pubblico sul retro;
- costruzione di balconi al piano primo sul fronte via Flaminia e sul retro.

Come emerge dalla perizia , si precisa che il fabbricato nel 2004 è stato oggetto di un intervento edilizio di ristrutturazione che ha determinato una totale trasformazione edilizia consistente nella la demolizione dell'unità immobiliare sub. 3 Garage e la ricostruzione dell'abitazione subalterno 2 con demolizione dei manufatti accessori e superfetazioni esistenti. A tale intervento non è seguito l'aggiornamento catastale necessario alla corretta individuazione dei beni, pertanto oggi non abbiamo corrispondenza tra quanto pignorato e quanto presente sul posto.

Si segnala quanto segue:

- la corte pertinenziale posta sul retro di fatto recintata risulta di dimensioni inferiori a quella catastale e allo stesso tempo risulta di maggior dimensione con diversa conformazione rispetto a quella prevista nel titolo edilizio rilasciato per l'intervento di recupero del fabbricato;
- che la corte risulta in diretta comunicazione con l'immobile confinante (vedi foto 7-8, della perizia ) pertanto è presumibile l'esistenza di una servitù di passaggio esistente di fatto ;
- sarà onere dell'aggiudicatario svolgere le attività amministrative necessarie alla

cessione a favore del Comune delle aree previste per la viabilità pubblica (come previsto nell'atto unilaterale d'obbligo del 14/01/2004) e l'esecuzione delle opere necessarie per la conformazione delle delimitazioni di dette aree.

Dagli atti della procedura emerge la segnalazione del perito estimatore del 7.7.2022

– Che dall'elaborazione del rilievo topografico in sovrapposizione con la mappa catastale si è potuto accertare che l'intervento edilizio di ristrutturazione, eseguito congiuntamente al fabbricato adiacente di proprietà di XXX, di fatto ha generato una serie di ampliamenti in parte legittimi ed in parte abusivi sulla corte catastalmente comune, come meglio si evince dall'elaborato grafico allegato.

– Che la corte catastale di proprietà comune è in parte ad uso pubblico in quanto di accesso ad altre proprietà confinanti.

### **Conformità catastale:**

A seguito del sopralluogo effettuato l'Unità immobiliare sub. 2 non è conforme, le difformità incidono sulla quantificazione della rendita catastale, mentre l'unità immobiliare sub.3 è stata demolita, pertanto occorre procedere con la redazione di atti di aggiornamento da eseguirsi come segue:

- Catasto terreni - Esecuzione di rilievo topografico dello stato di fatto con punti fiduciali, elaborazione di Tipo Mappale per aggiornamento della mappa catastale- Costo preventivato di €. 110,00 circa per diritti catastali ed €. 750,00 circa per onorari più oneri fiscali. - Catasto Fabbricati - Redazione n. 1 planimetria su più livelli, elaborazione DOCFA- Costo preventivato di €.50,00 circa per diritti catastali ed €.450,00 circa per onorari più oneri fiscali.

A seguito dell'attività di rilievo topografico dello stato di fatto autorizzato dal G.E. e compiuto dal perito estimatore, come meglio si evince dall'elaborato grafico allegato alla presente, si è accertato che a seguito degli interventi edilizi di recupero dei fabbricati, eseguiti congiuntamente con la proprietà confinante, **sono stati realizzati ampliamenti dei fabbricati sulla corte comune di entrambe le proprietà**, pertanto, vista la promiscuità delle proprietà interessate alla redazione delle pratiche di aggiornamento catastale non si procede con la redazione delle stesse come disposto dal G.E. in data 26/09/2022. Sarà onere dell'aggiudicatario, a propria cura e spese, in accordo con la proprietà confinante eseguire le pratiche (urbanistiche, catastali e notarili) necessarie per addivenire alla corretta intestazione delle porzioni di immobile edificato su corte comune, previa regolarizzazione urbanistica dei manufatti edificati ove possibile o rimozione degli stessi.

Di tutto quanto sopra esposto si è tenuto conto nella quantificazione del prezzo di stima e pertanto oggetto di trasferimento è la consistenza catastale.

Si dà atto che è in comunione con terzi soggetti non eseguiti la porzione identificata in colore rosso "ampliamento su corte comune del sub 2" nell'allegato all'integrazione della perizia, inoltre l'area di sedime dei fabbricati demoliti abusivamente, precisandosi che la porzione di particella ad uso pubblico dovrà essere ceduta al comune gratuitamente come specificato in perizia.

Ne consegue che l'aggiudicatario, una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile per effetto del decreto di trasferimento, dovrà a sua cura e spese, provvedere a tutte le eventuali opere di rimozione, demolizione, ripristino e riconfinamento nessuna esclusa ed ad ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria in futuro connessa allo sconfinamento sopraesposto. Si tenga presente che suddette attività potranno avvenire mediante la collaborazione e di comune accordo del confinante e con il comune competente.

### **Possesso**

Dalla perizia risulta che il compendio è occupato dalla parte debitrice eseguita *sine*

titolo.

**Si segnala che in relazione ai beni in oggetto risultano dalla perizia le seguenti formalità non cancellabili con il decreto di trasferimento:**

Atto unilaterale d'obbligo edilizio a favore del Comune di Riccione ricevuto dal Notaio Ioli Antonio Maria data 17/12/2003 ai rep. 16204 trascritto a Rimini in data 14/01/2004 ai nn. Rp. 326 - Rg. 449.

A maggior chiarimento si riporta estratto del testo (sezione D -nota di trascrizione)

*".....la proprietaria si e' impegnata: a) alla dotazione di 1 posto auto p3 per ogni unita immobiliare, all'interno o all'esterno dell'edificio sull'area di pertinenza o comunque nelle apposite aree individuate dal p.r.u.; b) alla cessione gratuita dell'area necessaria alla realizzazione del marciapiede pubblico ed alla sistemazione a proprie spese dello stesso, secondo le prescrizioni dell'art. 15 delle norme di attuazione; c) i lavori di realizzazione e sistemazione del marciapiede verranno effettuati in concomitanza ai lotti vicini, o comunque nel momento in cui il comune di Riccione deciderà di effettuare i lavori per la realizzazione del suddetto passaggio pubblico, come specificato nella richiesta di posticipazione dei lavori presentata all'ufficio protocollo del comune di Riccione in data 5 novembre 2003;d) alla pertinenza del progetto edilizio ai materiali e alle finiture descritte agli art. 13-14-15; e) alla sistemazione del verde privato secondo le prescrizioni dell'art. 18; f) al mantenimento delle aree destinate dal p.r.u. per spazi privati di uso pubblico e soggetti a servitu' di passaggio."*

Sono fatte salve eventuali formalità successive.

**Si segnala che in relazione ai beni in oggetto risultano le seguenti iscrizioni ipotecarie ed il seguente pignoramento:**

-Ipoteca volontaria iscritta a Rimini in data 02/03/2004 **art 646**

-Ipoteca giudiziale iscritta a Rimini in data 13/03/2018 **art. 532.**

-Ipoteca giudiziale iscritta a Rimini in data 13/03/2018 **art 533.**

-Pignoramento trascritto a Rimini in data 11/05/2021 **art. 4871**

Sono fatti salvi eventuali gravami successivi alla data di redazione del presente avviso di vendita.

Si richiamano gli obblighi, i vincoli, le servitu', i limiti anche di natura urbanistica ed edificatoria e le obbligazioni *propter rem* richiamati negli atti di provenienza e segnatamente l'atto di compravendita ricevuto dal notaio Pelliccioni il 2.3.1987 rep. 90828 in cui le parti si dichiarano edotte che alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di sanatoria edilizia l'interessato a pena di decadenza dai benefici deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Si segnala la provenienza successiva ultraventennale in relazione alla quale è assente la trascrizione dell'accettazione di eredità.

Si precisa che tutte le spese anche tecniche per il ripristino e l'eventuale regolarizzazione amministrativo/urbanistica e catastale sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Le notizie sopra date (ai sensi dell'articolo 46 del testo unico DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e loro successive modificazioni) sono state estratte dalla relazione peritale agli atti della procedura e in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, si segnala che, ove ne sussistano i presupposti, l'aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio

1985, n. 47.

### **Certificazione energetica**

dal Certificato di prestazione energetica allegato alla perizia emerge che la prestazione energetica dell'immobile è di classe "G".

### **Impianti**

Per quanto riguarda gli impianti e lo stato di manutenzione e di conservazione degli immobili oggetto del presente avviso si rinvia alla descrizione contenuta nella relazione del perito estimatore sopra citata.

La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza che non è disponibile la documentazione relativa alla conformità degli impianti presenti negli immobili oggetto del suddetto avviso (che pertanto potrebbero non risultare conformi alle norme di sicurezza), con conseguente accettazione ed espressa assunzione di responsabilità esclusiva da parte del partecipante per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente se in quanto applicabile.

Quanto in oggetto viene trasferito con ogni peso, vincolo ed onere, così come emergente negli atti di provenienza e nel regolamento di condominio, ove esistente, documenti che qui si intendono integralmente ritrascritti per formare parte integrante ed essenziale del presente avviso di vendita.

Si precisa che non viene prestata alcuna garanzia per vizi in ordine alle pertinenze ed alle attrezzature né in ordine allo stato dei luoghi.

La liberazione da persone e cose dovrà avvenire a norma della legge *pro tempore* vigente.

Resta onere della parte acquirente verificare sussistenza, regolarità e conformità dell'impiantistica del compendio pignorato, nonché – ove ne sussistano i presupposti - l'importo delle spese condominiali aggiornato rispetto alla data di redazione della perizia limitatamente a quanto previsto dall'art. 63 disp. Att. cc.

Gli interessati all'acquisto sono invitati a verificare personalmente con i rispettivi soggetti competenti, gli importi effettivi ed aggiornati delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché quelle per sistemazione, regolarizzazione urbanistica e catastale inerenti gli immobili in oggetto.

Resta inoltre onere dei medesimi soggetti interessati all'acquisto, in sede di visita prima della presentazione dell'offerta, verificare di persona lo stato di conservazione dei luoghi aggiornato rispetto a quanto descritto in perizia, nonché lo stato di occupazione dei medesimi.

L'esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dell'immobile venduto, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici) per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati o emersi dopo il decreto di trasferimento, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento anche in deroga all'art. 1494 c.c., indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazione del prezzo a base d'asta, e in relazione agli stessi l'acquirente rinuncia a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti degli organi della procedura esecutiva. Si precisa che il trasferimento di quanto in oggetto è da intendersi effettuata alla condizione "visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova" e l'aggiudicatario non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all'aggiudicazione.

Stante quanto sopra, il professionista delegato

### **AVVISA**

- che procederà alla vendita competitiva con **modalità telematica asincrona** dei beni immobili sopradescritti ed invita i soggetti interessati a presentare le proprie

offerte irrevocabili di acquisto, alle condizioni stabilite nel presente avviso con versamento della **CAUZIONE** nella misura non inferiore al **10% (dieci per cento) del prezzo offerto**, mediante bonifico sul conto corrente relativo al lotto specifico aperto presso la BANCA MALATESTIANA SOC. COOP. con le seguenti coordinate bancarie:

--- **IBAN :**

**IT89R0709024200090010209755**

**Intestato : RGE 59/2021 PREZZO LOTTO 1 TRIBUNALE DI RIMINI**

con indicazione nella causale del n. RGE e del lotto di riferimento.

Tale bonifico bancario dovrà essere eseguito in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, entro le ore 13.00 del giorno precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle buste, sul suddetto conto corrente intestato alla procedura (si consiglia di effettuare il bonifico alcuni giorni prima della scadenza, tenendo conto dei tempi occorrenti per l'effettivo accredito).

**PREZZO BASE**

**Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)**

**OFFERTA MINIMA CONSENTITA**

**Euro 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00)**

**RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA**

**Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)**

Si precisa che:

- non è consentito il pagamento rateale;
- non sono consentite offerte multiple.

**FISSA**

**per il giorno 16 maggio 2024 (duemilaventiquattro)**

**alle ore 16,00 e seguenti**

**mediante la piattaforma telematica del Gestore incaricato,**

l'udienza per la verifica delle offerte d'acquisto presentate  
e per la eventuale gara tra gli offerenti con modalità asincrona  
per la durata di **48 (quarantotto)** ore dall'avvio della stessa.

**DETERMINA**

le modalità di vendita come indicato nel presente avviso, nelle seguenti "NORME GENERALI" nonché nelle istruzioni presenti sul sito del gestore nel rispetto delle istruzioni contenute nella ordinanza succitata.

Rimini, 10.2.2024

Il professionista delegato

Avvocato Kristel Torri

### **NORME GENERALI**

#### **1) OFFERTE IRREVOCABILI D'ACQUISTO**

**Gli interessati sono invitati a partecipare alla gara di vendita telematica con modalità asincrona che si svolgerà sul portale di titolarità del Gestore della Vendita Telematica designato dall'Ill.mo G.E. e sopra specificato.**

Le offerte presentate sono irrevocabili.

Ognuno, tranne il debitore e gli altri soggetti esclusi per legge, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica deve essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo

comma c.p.c..

Lo stesso procuratore non può partecipare alla medesima asta per più soggetti distinti e del pari nel caso ci si avvalga di presentatori ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del DM 32/2015 si precisa che lo stesso soggetto presentatore non può presentare più offerte per persone diverse nella stessa asta: in tali casi sarà ritenuta valida soltanto la prima offerta in ordine di tempo.

Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare.

Si avvisa che **l'offerta non è efficace** se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto tramite bonifico bancario da eseguirsi in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, **entro le ore 13,00** del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle offerte sul suddetto conto corrente intestato alla procedura.

Le offerte devono essere depositate mediante invio PEC all'indirizzo [offertapvp.dgsia@giustiziacerit.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacerit.it) entro le ore 13,00 del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente a quello dell'apertura delle offerte. **Per "deposito" si intende il momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.**

#### **- OFFERTE TELEMATICHE**

L'offerta dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt. 12 e segg. che di seguito si riportano e depositata secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia - sezione "FAQ - manuali utente".

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Rimini, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA, allegando altresì la copia di un valido documento d'identità dell'offerente, codice fiscale e, se necessario (stranieri residenti in Italia con cittadinanza di uno stato diverso da quelli membri dell'Unione Europea), copia del permesso di soggiorno;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, dell'art. 12 del DM 32/2015 utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento dm 32/2015;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal regolamento dm 32/2015.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di



sicurezza sociale o un codice identificativo.

In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha -2 code dell'International Organization for Standardization.

L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del DM 32/2015.

Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e fornisce in via automatica i dati di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti del gestore del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritto a norma dell'articolo 13, comma 4 del dm 32/2015.

L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3 del dm 32/2015.

Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Dovranno essere indicate le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e nell'ipotesi di persona coniugata il regime patrimoniale. Nel caso di offerente in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegata copia di valido documento di identità e codice fiscale del coniuge non offerente precisandosi che per escludersi il bene aggiudicato dalla comunione legale, è necessaria altresì la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c..

In caso di offerta presentata per conto e nome di persone giuridiche o enti (società, associazioni, ecc..) dovrà essere allegata la documentazione comprovante i poteri di colui che sottoscrive l'offerta e che interverrà all'asta (certificato o visura camerale aggiornati a non oltre trenta giorni, eventuale estratto del verbale di C.d.A. o di assemblea).

Deve essere allegata all'offerta l'attestazione del pagamento del bollo da effettuare sul portale dei servizi telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite il servizio "pagamento di bolli digitali", seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione di offerta telematica" reperibile sul sito internet [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it).

In caso di offerta presentata da soggetti minori, dovrà essere allegata la documentazione, scansione della copia autentica, comprovante il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, copia del documento d'identità e del codice fiscale del minore e copia del documento d'identità del soggetto autorizzato a sottoscrivere l'offerta; se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, all'offerta deve essere allegata copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché scansione della copia autentica del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera n) dm 32/2015.

Si applica l'art. 12 , comma 4, terzo periodo dm 32/2015 e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il *software* di cui sopra.

Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 dm 32/2015.

L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n) dm 32/2015.

Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del regolamento dm 32/2015.

Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26 dm 32/2015.

Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1 dm 32/2015, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

L'importo della cauzione dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto.

**Tale bonifico bancario dovrà essere eseguito in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, entro le ore 13.00 del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle offerte, sul suddetto conto corrente intestato alla procedura (si consiglia di effettuare il bonifico alcuni giorni prima della scadenza, tenendo conto dei tempi occorrenti per l'effettivo accredito).**

Gli importi versati saranno restituiti ai non aggiudicatari, detratte le spese bancarie, nei giorni immediatamente successivi all'asta, con accredito nel medesimo conto corrente da cui sono pervenuti.

## **2) ACCESSO ALL'AREA VIRTUALE**

Ogni offerente per accedere all'aula virtuale per partecipare all'udienza di vendita ed all'eventuale Gara in caso di più offerenti, dovrà autenticarsi sul sito relativo al gestore della vendita telematica designato dal GE accedendo con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'operazione di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni o motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato alla vendita provvede alla verifica della correttezza della documentazione presentata e del

regolare versamento della cauzione ed ammette i soggetti legittimati, che avranno accesso all'eventuale gara tra gli offerenti consentendo la formulazione dei rilanci.

L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica certificata e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

### **3) DELIBERAZIONI SULLE OFFERTE**

L'inizio delle operazioni di vendita con l'esame delle offerte e le deliberazioni ai sensi degli articoli 572 e 573 c.p.c. avrà luogo presso lo studio del professionista delegato ovvero presso un altro luogo comunque idoneo allo svolgimento della vendita con modalità telematiche. L'ora deve intendersi indicativa in quanto le varie udienze fissate per quel medesimo giorno alla medesima ora si terranno l'una dopo l'altra con ordine casuale.

Le offerte telematiche saranno esaminate alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, alla eventuale presenza *on line* degli offerenti: il Delegato alla Vendita provvede alla deliberazione sull'offerta telematica a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574.

**Se l'offerta telematica è unica ed è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, la stessa è senz'altro accolta.**

**Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 CPC.**

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 CPC e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo alla vendita e si procede alla assegnazione.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte telematiche valide, il professionista delegato stabilisce le modalità della gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica sulla base della offerta più alta, con rilanci da effettuarsi in maniera telematica sulla base dell'importo minimo come sopra determinato: si rinvia al successivo paragrafo circa la modalità di gara.

Ove non vi fosse adesione alla gara, si procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta e per la individuazione della stessa si terrà conto nell'ordine, dei seguenti criteri: entità del prezzo offerto, ammontare della cauzione prestata, forme, modi e tempi di pagamento, nonché ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa ad insindacabile giudizio del professionista delegato; nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di acquisto.

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui sopra è inferiore al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 CPC.

### **4) MODALITA' DELLA GARA ASINCRONA TRA GLI OFFERENTI:**

La Gara tra più offerenti sarà svolta con modalità telematica asincrona, avrà durata di 48 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora questo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; i rilanci non potranno essere inferiori agli importi sopra indicati. In caso di offerta presentata negli ultimi 10 minuti di scadenza della Gara, il termine verrà posticipato di ulteriori 10 minuti e così via in tutti i casi di offerta in aumento. Durante la fase di prolungamento tutti gli utenti abilitati possono effettuare dei rilanci in caso di Gara; il metro di validazione delle offerte si basa sul tempo di deposito delle stesse sul server ospitante il sito web del gestore della vendita telematica designato: le offerte sul server vengono registrate in modo sequenziale pertanto il tempo in via esclusiva considerato nel dirimere eventuali conflitti tra i partecipanti sarà quello di registrazione dei dati costituenti l'offerta sul server di destinazione ove è allocata l'applicazione di gara.

Posto che la determinazione del tempo dell'offerta con conseguente indicazione della tempestività della progressione d'ordine della singola offerta in rapporto alle altre è data automaticamente dalla registrazione della stessa sul *server* come sopra illustrato, si precisa che il tempo visualizzato dall'utente sul proprio computer o altro dispositivo non ha alcun valore; il tempo risultante all'interno della *console* di Gara al momento dell'invio dell'offerta è indicativo; il professionista delegato si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o interrompere o revocare o annullare la vendita, fermo restando la restituzione delle somme versate dai partecipanti e /o aggiudicatari al netto di eventuali oneri bancari se previsti all'istituto di credito.

## **5) AGGIUDICAZIONE**

Terminata la Gara sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta migliore valida entro il termine di fine gara o dell'eventuale periodo di prolungamento dell'asta. Una volta che il gestore abbia comunicato i risultati ai sensi del 3° comma dell'articolo 24 del dm 32 2015, il verbale di aggiudicazione con i provvedimenti di cui all'articolo 574 cpc sarà redatto entro il giorno successivo al termine della gara, prorogato se cadente di sabato o festivi al primo giorno successivo non festivo, diverso dal sabato.

Il professionista delegato provvede altresì:

- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 CPC;
- sull'eventuale istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 589 e 590 CPC;
- ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 CPC e dell'art. 585 CPC.

Qualora l'aggiudicatario non avesse dichiarato la residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Rimini, le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del Tribunale di Rimini (art. 582 c.p.c.).

## **6) SALDO**

L'aggiudicatario dovrà versare entro il **termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione:**

- a) il saldo del prezzo, dedotta la sola cauzione già prestata;
- b) una somma a titolo di fondo spese di trasferimento (quali registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione formalità pregiudizievoli e le altre a carico dell'aggiudicatario), salvo integrazioni, conguaglio e conteggio finale, in ragione del 20 (venti) per cento del prezzo di aggiudicazione o in ragione del minore o maggiore importo che il professionista delegato andrà a determinare e a comunicare all'aggiudicatario in base alle imposte effettivamente da versare ed alle spese inerenti agli adempimenti da compiere.

Detta somma non costituisce parte del prezzo di aggiudicazione ma è da aggiungere

ad esso.

Si precisa che il suindicato termine è perentorio (Cass. Sez. Un n. 262/2010) e non è soggetto a sospensione feriale in quanto termine assegnato a soggetto terzo (aggiudicatario) che non è parte in senso tecnico della procedura esecutiva, e ciò al fine di non creare disparità di trattamento fra gli aggiudicatari a seconda dei periodi dell'anno in cui si svolge l'esperimento di vendita.

In caso di inadempimento per mancato versamento nei termini suddetti da parte dell'aggiudicatario si procederà a norma dell'art. 587 c.p.c..

Quanto versato dall'aggiudicatario verrà imputato prima a titolo di fondo spese per il trasferimento e per il residuo a saldo prezzo.

Salvo quanto *infra* disposto, i pagamenti delle somme suddette dovranno essere effettuati mediante:

- assegni circolari (emessi esclusivamente da banche italiane o corrispondente titolo emesso dalle Poste) non trasferibili intestati al professionista delegato con indicazione del numero di RGE e del Lotto, da consegnare presso lo studio del professionista delegato nei giorni ed orari di ufficio;

- bonifici bancari sui conti correnti intestati alla procedura agli IBAN che verranno indicati dal delegato alla vendita, sempre con indicazione nella causale del numero di RGE e dell'eventuale Lotto;

e comunque, secondo le modalità di pagamento che verranno comunicate dal professionista delegato al singolo aggiudicatario, in caso di creditore fondiario come di seguito precisato.

Dopo l'aggiudicazione il professionista delegato inviterà già nell'udienza di vendita l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma e le modalità di versamento; qualora l'aggiudicatario provveda al pagamento prima che l'istituto fondiario - pur nel rispetto del termine di dieci giorni - abbia provveduto al deposito della nota di precisazione del credito, il delegato non è autorizzato a trasferire le somme ricevute.

In caso di credito fondiario, a norma dell'art. 41, comma cinque, D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, l'aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché nel medesimo termine previsto per il saldo prezzo, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; ove non intenda avvalersi di tale facoltà, entro lo stesso termine dovrà corrispondere direttamente al creditore fondiario, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. La parte di prezzo eventualmente residua, dovrà poi essere depositata presso il professionista delegato con le modalità e nei termini sopra indicati.

## **7) FASE DEL TRASFERIMENTO**

Il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Trattasi di "*vendita forzata*" alla quale si applicano le norme di cui agli articoli 2919 e seguenti del Codice Civile.

La vendita sarà soggetta ad Imposta di Registro o ad I.V.A. in base al regime fiscale vigente al momento del trasferimento del bene ed in base alla natura dell'immobile e alle condizioni fiscali soggettive del soggetto esecutato e dell'aggiudicatario.

La ripartizione, ai soli fini fiscali, fra beni soggetti ad aliquote diverse, del prezzo di aggiudicazione, avverrà proporzionalmente ai valori di stima.

Gli oneri fiscali e le altre spese di vendita ed aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di variazione di aliquota o di imposizione per intervenute modifiche legislative successive alla pubblicazione del presente avviso, è onere dell'aggiudicatario corrispondere le somme per oneri tributari nella misura e con le modalità che saranno vigenti al trasferimento della proprietà, senza responsabilità per la procedura e senza diritto alla risoluzione della vendita.

### **8) CANCELLAZIONE GRAVAMI**

Nel decreto di trasferimento il Giudice dell'Esecuzione ordinerà la cancellazione delle iscrizioni, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo con la sola eccezione dei "Gravami non cancellabili" indicati nella perizia e nell'avviso.

I relativi annotamenti di cancellazione o restrizione saranno eseguiti dal professionista delegato, previo versamento da parte dell'aggiudicatario di un fondo spese capiente, e si ricorda che il solo delegato, in virtù ed in pendenza della delega, ha facoltà di presentare ai Pubblici Uffici competenti, la copia autentica e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi.

Le spese a titolo di imposte per effettuare tali cancellazioni sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate al più tardi contestualmente al saldo del prezzo. Resta, inoltre, a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di pagamento della quota pari ad un mezzo del compenso spettante al professionista delegato relativa alla "fase del trasferimento" di cui al D.M. 227/2015.

### **9) FINANZIAMENTI BANCARI**

Al fine di agevolare da parte degli aggiudicatari l'ottenimento di finanziamenti bancari con garanzia ipotecaria sui beni oggetto del presente avviso, si ricorda l'applicabilità delle discipline di cui al secondo comma dell'art. 585 c.p.c. chiarendosi che la trascrizione del decreto di trasferimento potrà essere eseguita soltanto unitamente alla iscrizione dell'ipoteca e con l'impegno della procedura a cancellare i gravami con le modalità sopra descritte.

I partecipanti hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80 per cento del valore dell'immobile (cioè del minore tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI - come adottato dal Tribunale di Rimini con nota ABI Prot. LG4215 del 6 agosto 2003 - per la concessione di mutui agli aggiudicatari. Gli interessati possono contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse. Il recapito telefonico e l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Rimini sono consultabili presso il sito internet dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana);

**Si segnala espressamente che una volta intervenuta la aggiudicazione il custode non è più tenuto ad organizzare visite di qualsiasi tipo (in particolare con i periti delle Banche finanziatrici) agli immobili aggiudicati.**

### **10) INFORMAZIONI, VISITE, ASSISTENZA**

La partecipazione alla vendita presuppone e richiede la conoscenza integrale della ordinanza di vendita, dalla relazione di stima del perito estimatore, dell'avviso di vendita, degli atti e documenti della procedura esecutiva consultabili presso il sito internet ministeriale : [www.pvp.giustizia.it](http://www.pvp.giustizia.it) oppure presso il sito del relativo gestore della vendita e presso il sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e presso il professionista delegato. La cancelleria delle esecuzioni immobiliari potrà fornire informazioni anche relative alle generalità del debitore esecutato a chiunque vi abbia interesse.

Si precisa che è possibile prenotare visite all'immobile solo attraverso il portale delle vendite pubbliche utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina web relativa all'immobile nel sito [www.pvp.giustizia.it](http://www.pvp.giustizia.it).

**Le richieste di visita non potranno essere effettuate da intermediari bensì esclusivamente dai diretti interessati i quali dovranno indicare i propri recapiti ed i loro contatti telefonici e mail;**

Si avverte che maggiori informazioni possono essere fornite dal Professionista Delegato:

- presso Avvocato Kristel Torri Corso d'Augusto 100 Rimini, tel. 0541 27396 mail : kristeltorri@libero.it

Per ricevere assistenza l'utente che vuole partecipare telematicamente potrà inviare una email o telefonare al Call center del gestore della vendita telematica ai contatti che emergono sul relativo sito.

Rimini, lì 10.2.2024

Il professionista delegato  
Avvocato Kristel Torri